

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
CAMPANIA	SENTENZA	138	2013	RESPONSABILITA'	31/01/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Gennaro DI CECILIA Presidente

Massimo BALESTIERI Primo Referendario

Giuseppe DI BENEDETTO Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63355 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, in persona del Vice Procuratore Generale, dott. Maurizio STANCO, nei confronti del dott. TAMMARO Pasquale, nato a Cercola (NA) il 6.09.1949 ed ivi residente alla via Ferrovia n. 32 (C.F.

TMMPQL49P06C945P), rappresentato e difeso dall'Avv.to Ciro SITO (C.F. STICRI70M06F839K), ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale is. E/2 sc. A, con indicazione di pec ciro.sito@pecavvocatinola.it e fax 081.6581846.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2012, con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca CERINO, il magistrato relatore Giuseppe DI BENEDETTO, il Pubblico Ministero Dott. Maurizio STANCO e l'Avv.to Ciro SITO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 9.12.2010 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il dott. TAMMARO Pasquale, sindaco del comune di Cercola (NA), per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Ente locale, della somma di euro 14.640.88, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia, per il presunto danno erariale derivante dal conferimento -ritenuto illegittimo- dell'incarico di Responsabile del servizio finanziario.

La vicenda –segnalata da vari esposti cui facevano seguito accertamenti istruttori- riguarda il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, avvenuto con decreto sindacale n. 3 del 13.01.2010 privo dell'attestazione di copertura finanziaria, al dott. BARONE Saverio,

dipendente del comune di Arzano, senza che vi fosse -ad avviso dell'organo requirente- alcuna necessità ed in assenza di procedura pubblica.

La Procura contabile ha evidenziato che:

- nell'atto di programmazione delle assunzioni del 30.12.2009, adottato pochi giorni prima del citato decreto sindacale, non era prevista l'assunzione di un responsabile del servizio finanziario cat. D3;
- il dott. BARONE non poteva assumere incarichi presso l'Ente avendo rapporto a tempo indeterminato e pieno presso il comune di Arzano e doveva, pertanto, essere stipulata una convenzione tra i due enti per un totale di 36 ore ai sensi dell'art. 14 CCNL Comparto Regioni-Enti Locali del 22.01.2004;
- l'incarico affidato ai sensi dell'art.110, comma 1, del Tuel al dott. BARONE appariva violativo dell'art. 69 dello Statuto comunale che richiedeva la mancanza di professionalità interne, mentre nella fattispecie le funzioni erano esercitate dalla rag. NARDIELLO Annunziata.

L'organo requirente ritiene che la nomina del dott. BARONE Saverio con decreto sindacale n. 3 del 13.01.2010, in assenza di qualsiasi valutazione comparativa, sia espressiva di una condotta tenuta dal convenuto connotata da colpa grave. In tal senso si rileva, inoltre, che nella fattispecie l'erogazione di pubbliche risorse per l'arbitraria nomina del soggetto esterno, era finalizzata alla rimozione di un funzionario reputato "ostile",

con la conseguente violazione della fondamentale regola di separazione tra politica e amministrazione.

Il danno erariale subito dal comune di Cercola è stato quantificato in euro 14.640,88 corrispondente alle somme versate al dott. BARONE dal 13.01.2010 al 1.08.2010 (data di cessazione per dimissioni volontarie), in assenza di qualsiasi vantaggio per l'Ente locale.

In relazione a tali fatti la Procura regionale ha notificato l'invito a dedurre di cui all'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, e le deduzioni presentate dal convenibile non sono state ritenute sufficienti a superare le contestazioni mosse.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 13.09.2012 con la quale ha sostenuto la non configurabilità del danno erariale rappresentando che:

- la motivazione del decreto sindacale n. 3 del 13.01.2010 evidenziava *"in considerazione della particolare responsabilità funzionale che compete a chi esercita mansioni apicali e della necessità di garantire lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, con la copertura del posto con profili muniti di laurea;.....DECRETA di conferire al dr. Saverio BARONE – Dirigente Finanziario del Comune di Arzano- per i motivi indicati in premessa, l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario, cat. D/3 con*

copertura del posto vacante al 50%, con decorrenza 13.01.2010",
sicché la volontà di affidare il Settore ad un Responsabile munito di laurea escluderebbe l'applicabilità dell'art. 69 dello Statuto comunale e renderebbe non comparabile la figura del dott. BARONE Saverio con quella del precedente Responsabile rag. NARDIELLO Annunziata;

- in base alla prospettazione della Procura attrice -che vede nella volontà di assicurarsi la copertura finanziaria per la nomina del Direttore Generale, l'unico motivo che ha realmente determinato la scelta del nuovo responsabile di Settore- il danno andrebbe del tutto escluso in considerazione delle economie di gestione che l'insediamento della nuova figura avrebbe determinato.

Il patrono del convenuto esclude, pertanto, la sussistenza nella fattispecie di colpa grave e sostiene che dalla nomina del dott. BARONE siano derivati vantaggi di gran lunga superiori al danno di cui si chiede ristoro. In ordine alla quantificazione del danno si contesta il suo ammontare che viene indicato in euro 10.795,60 in considerazione che la somma di euro 3.845,28 è rappresentata da trattenute fiscali e si chiede, infine, l'esercizio del potere riduttivo.

All'odierna udienza:

- il P.M. ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento sindacale di nomina per la presenza di professionalità interne, nonché, l'assenza nella fattispecie di vantaggi valutabili;

- L'Avv.to Ciro SITO ha sostenuto l'assenza di colpa grave del proprio assistito e la presenza di significativi vantaggi derivanti dalla nomina e dal conseguente operato del direttore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale nei confronti del dott. TAMMARO Pasquale, sindaco del comune di Cercola (NA), per il presunto danno erariale pari a euro 14.640.88, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, derivante dal conferimento -ritenuto illegittimo- dell'incarico di Responsabile del servizio finanziario.

2.Nel merito, la vicenda descritta nella premessa in fatto va esaminata per verificare la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente danneggiato.

3.Con riferimento all'elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, si ritiene condivisibile quanto esposto dall'organo requirente con riferimento all'*an* del danno erariale ravvisabile nella vicenda in esame.

Giova al riguardo richiamare il quadro normativo rappresentato:

- dall'art.110, comma 1, del Tuel, in base al quale *"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire"*;
- dall'art. 69 dello Statuto del comune di Cercola, rubricato "Incarichi di dirigenza", il quale al comma 1, statuisce che *"Il comune può in caso di vacanza del posto e per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, purché manchino professionalità analoghe all'interno dell'ente, procedere all'assunzione di personale esterno in misura comunque non superiore al 5% della dotazione organica"*.

Ciò premesso è da rilevare che la norma statutaria consentiva il ricorso a funzionari esterni solo in mancanza di professionalità interne, mentre nella fattispecie in esame una adeguata professionalità interna era presente e rappresentata dalla rag. NARDIELLO Annunziata in possesso di tutti requisiti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Settore Finanziario, peraltro già esercitate per anni.

Alla luce del riportato quadro normativo va, pertanto, affermata l'illegittimità del decreto sindacale n. 3 del 13.01.2010 di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio finanziario e, in quanto comportante un costo per l'Ente locale, anche la sua dannosità.

Non inficiano la conclusione raggiunta le articolate argomentazioni difensive, giacché:

- priva di pregio si ritiene l'argomentazione difensiva secondo la quale la volontà –espressa nel decreto sindacale- di affidare il Settore ad un Responsabile munito di laurea escluderebbe l'applicabilità dell'art. 69 dello Statuto comunale, rendendo non comparabile la figura del dott. BARONE Saverio con quella del precedente Responsabile rag. NARDIELLO Annunziata. La tesi prospettata è, infatti, viziata da inversione logica, in realtà sono i funzionari esterni che *"devono possedere gli stessi requisiti richiesti per il posto da ricoprire"* (art. 69, comma 3, dello Statuto) perché il conferimento dell'incarico sia legittimo;
- parimente, non meritevole di accoglimento si reputa la tesi difensiva secondo la quale il danno andrebbe del tutto escluso in considerazione delle economie di gestione che l'insediamento della nuova figura (direttore Generale) avrebbe determinato. Non sono, infatti, valutabili gli asseriti vantaggi derivanti dalla nomina del Direttore generale non essendo essi direttamente riconducibili al comportamento dannoso del convenuto (contestata nomina del Responsabile del servizio finanziario).

3. Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità amministrativa è rappresentato dall'elemento soggettivo che il Collegio ravvisa in termini di

colpa grave, nella condotta tenuta dal convenuto violativa di chiare norme di settore.

4. Anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa quali il rapporto di servizio tra il convenuto e l'ente danneggiato ed il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, sono riscontrabili nel caso in esame.

5. Il Collegio ritiene, tuttavia, che, considerato il particolare contesto in cui i fatti si sono verificati, possa farsi un congruo uso in favore del convenuto del potere riduttivo dell'addebito di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. 1214/1934 e quantificare il danno erariale imputabile (prima individuato in euro 14.640,88) con una riduzione del 50% nella somma di euro 7.320,44.

6. In conclusione, accertata l'esistenza di tutti i requisiti costitutivi della responsabilità amministrativa, la domanda della Procura va accolta per le ragioni da questa prospettate ma nella minore misura indicata.

Il convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull'importo addebitato, degli interessi legali, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,

condanna il dott. TAMMARO Pasquale, al pagamento, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, in favore del Comune di Cercola (NA), della somma di euro 7.320,44.

Tale somma sarà gravata da interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente decisione all'effettivo soddisfo.

Condanna, infine, il predetto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro

Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2012 e del 24 ottobre 2012.

L'ESTENSORE

Giuseppe Di Benedetto

IL PRESIDENTE

Gennaro DI CECILIA

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria